



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 71/04

30 settembre 2004

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-313/02

David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee

LA REGOLAMENTAZIONE ANTIDOPING DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE NON RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA

Il divieto del doping non persegue obiettivi economici ma mira a preservare lo spirito sportivo

I sigg. Meca-Medina e Majcen sono due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. In occasione di una competizione di coppa del mondo, sono risultati positivi al test per il nandrolone (sostanza anabolizzante). La Federazione internazionale nuoto (FINA), in applicazione del codice antidoping del Movimento olimpico, li ha sospesi per un periodo di quattro anni, in seguito ridotti a due dal Tribunal arbitral du sport. I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno denunciato alla Commissione europea la regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale, secondo loro incompatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Poiché la Commissione ha respinto questa denuncia, i sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario soltanto in quanto costituisca attività economica. Le disposizioni del trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi si applicano alle regole dello sport che riguardano l'aspetto economico che l'attività sportiva può rivestire. Questo si verifica, in particolare, nel caso di quelle regole che prevedono il pagamento di indennità in occasione del trasferimento di giocatori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano il numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che possono essere schierati durante le partite. Per contro, non ricadono nell'ambito di applicazione del diritto comunitario le regole puramente sportive e dunque estranee all'attività economica, quali quelle relative alla composizione delle squadre nazionali o le «regole del gioco» che stabiliscono, ad esempio, la durata delle partite o il numero di giocatori in campo.

La Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi per quanto riguarda la subordinazione delle regole sportive alle disposizioni del Trattato CE relative alla concorrenza. Il Tribunale considera tuttavia che le valutazioni elaborate con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi siano ugualmente valide per le disposizioni del Trattato CE relative alla concorrenza. Una regolamentazione puramente sportiva non rientra dunque nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie relative né alla libera circolazione delle persone e dei servizi né alla concorrenza.

Per quanto riguarda, in particolare, **la lotta contro il doping**, il Tribunale giudica che, sebbene sia vero che lo sport di alto livello è divenuto, in larga misura, un'attività economica e che simile lotta può comportare ripercussioni economiche nei confronti degli atleti professionisti, ciò non toglie che essa **non persegue alcun obiettivo economico**. Infatti, tale lotta **mira a salvaguardare lo spirito sportivo**, oltre che la salute degli atleti. Ne consegue che il divieto del doping, in quanto espressione particolare del principio del fair play, rientra fra le regole principali del gioco sportivo.

Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il ricorso.

NOTA: l'appello contro la decisione del Tribunale, limitato alle questioni di diritto, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel termine di due mesi a partire dalla notifica della sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili : FR, EN, DE, GR, IT, NL

Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

Tel: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674